

RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI:  
APPALTO O ALTRA FIGURA CONTRATTUALE?

a cura del dott. Marco Righetti

---

**LA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO**

---

In materia di **responsabilità solidale negli appalti** (e subappalti) sono attualmente in vigore:

i commi 28, 28 bis a 28 ter dell'articolo 35 del DL 223/2006 - **RESPONSABILITÀ IN AMBITO TRIBUTARIO** e

il comma 2 dell'articolo 29 del DLgs 276/2003 - **RESPONSABILITÀ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA**.

NB: i dipendenti a cui si estende il regime di responsabilità non sono solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli parasubordinati (es. collaboratori a progetto).

**NOVITA' IN ARRIVO**

**Il decreto semplificazioni 2014 potrebbe abrogare** i commi da 28 a 28 ter dell'articolo 35 del DL 223/2006 eliminando **la responsabilità solidale in ambito tributario**.

**Rimarrrebbe però ugualmente in vigore quella in ambito retributivo e contributivo** (comma 2 dell'articolo 29 del D Lgs 276/2003)!

## TABELLA DI SINTESI DELLA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE

<b>DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI</b>
--

<b>AMBITO APPLICATIVO</b>	<b>SOGGETTIVO</b>	<p><b>Società di capitali e di persone, ditte individuali e professionisti.</b> La responsabilità <b>non si estende ai privati</b> (senza partita Iva).</p>
	<b>OGGETTIVO</b>	<p>Contratti di <b>appalto e subappalto di opere, di forniture e di servizi.</b></p>

<b>RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE</b>	<b>RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI</b>  <i>DEI DIPENDENTI DI APPALTATORE E SUBAPPALTATORE</i>	<p>Risponde <b>in solido con appaltatore e subappaltatore</b> nei <b>2 anni</b> successivi alla cessazione dell'appalto per <b>retribuzioni, TFR, contributi e premi del periodo di esecuzione dell'appalto.</b> La responsabilità solidale <b>non riguarda le sanzioni</b> dovute. <b>Controllo regolarità contributiva:</b> prima del pagamento, richiedere il DURC all'appaltatore e ai subappaltatori per <b>verificare la regolarità</b> nei versamenti di <b>contributi e premi.</b></p>
	<b>RITENUTE IRPEF</b>  <i>DEI DIPENDENTI DI APPALTATORE E SUBAPPALTATORE</i>	<p><b>Sanzione da euro 5.000 ad euro 200.000</b> se paga l'appaltatore senza prima ricevere l'<b>attestazione dell'avvenuto versamento</b> delle ritenute Irpef dovute <b>da parte dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori.</b></p> <p><b>ESCLUSIONE DA RESPONSABILITA':</b> è richiesta una <b>dichiarazione sostitutiva</b> rilasciata da appaltatore/subappaltatore attestante che i versamenti già scaduti sono stati correttamente eseguiti.</p>

<p style="text-align: center;"><b>RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE</b></p> <p>Nota: dal 22.6.2013 l'appaltatore non è più responsabile con il subappaltatore del versamento dell'Iva.</p>	<p style="text-align: center;"><b>RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI</b></p> <p style="text-align: center;"><i>DEI DIPENDENTI DEL SUBAPPALTATORE</i></p>	<p>Risponde <b>in solido con il subappaltatore</b> nei <b>2 anni</b> successivi alla cessazione dell'appalto per <b>retribuzioni, TFR, contributi e premi</b> dovuti nel periodo di esecuzione dell'appalto.</p> <p>La responsabilità solidale <b>non riguarda le sanzioni</b> dovute.</p> <p>Naturalmente è responsabile anche dei <b>propri debiti per retribuzioni e contributi</b>, oltre alle eventuali <b>sanzioni</b>.</p> <p><b>Controllo regolarità contributiva:</b> prima del pagamento, richiedere il DURC al subappaltatore per <b>verificare la regolarità</b> nei versamenti di <b>contributi e premi</b>.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>RITENUTE IRPEF</b></p> <p style="text-align: center;"><i>DEI DIPENDENTI DEL SUBAPPALTATORE</i></p>	<p><b>Sanzione da € 5.000 ad € 200.000</b> se paga il subappaltatore senza prima ricevere l'<b>attestazione dell'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di ritenute Irpef</b>.</p> <p>Naturalmente è responsabile anche dei <b>propri debiti per ritenute Irpef</b>, oltre alle eventuali <b>sanzioni</b>.</p> <p><b>ESCLUSIONE DA RESPONSABILITA':</b> è richiesta una <b>dichiarazione sostitutiva</b> rilasciata dal subappaltatore attestante che i versamenti già scaduti sono stati correttamente eseguiti.</p>

### FINALITA' DEL PRESENTE ARTICOLO

L'obiettivo del presente articolo è quello di fornire alcune precisazioni in merito alla definizione di contratto di appalto e di **altre figure contrattuali simili ma che sono escluse dalla normativa sulla responsabilità solidale**.

### AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA: IL CONTRATTO DI APPALTO

Le disposizioni sulla responsabilità solidale fiscale, retributiva e contributiva si applicano in relazione ai **contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi**.

### CONTRATTO DI APPALTO E CONTRATTO DI CESSIONE

Si distingue innanzitutto l'appalto dalla cessione. A tal fine si propone quanto l'Agenzia delle Entrate ha specificato nella Risoluzione n. 220/E/2007.

### CONTRATTI ESCLUSI DALLA RESPONSABILITA' SOLIDALE

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E/2013 elenca i **contratti esclusi** dall'applicazione della norma per i quali il committente non deve eseguire alcuna verifica di regolarità fiscale (e tale precisazione del Fisco si deve ritenere valida anche per l'ambito retributivo e contributivo).

Si tratta dei:

- **contratti di fornitura dei beni;**
  - **contratti d'opera** (art. 2222 CC) nei quali il servizio viene compiuto con il lavoro prevalentemente del titolare e dei familiari. La figura tipica è quella dell'artigiano;
  - **contratti di trasporto** (art. 1678 CC) quando un soggetto si obbliga nei confronti di un altro a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro, mediante propria organizzazione;
  - **contratti di subfornitura** (L. 192/1998) nei quali rientrano sia la **lavorazione per conto terzi**, in virtù della quale il subfornitore riceve dal committente il materiale e gli input tecnico-funzionali alla consegna del prodotto finito, sia la **lavorazione su commessa**, ove rileva esclusivamente una forma di dipendenza progettuale-tecnologica del subfornitore.
- Sono inoltre escluse le prestazioni rese nell'ambito del **rapporto consortile**.

### I CONTRATTI DI SUBFORNITURA

In particolare ha rilevanza la distinzione del contratto di appalto dal contratto di subfornitura, soprattutto in considerazione del fatto che è consuetudine nella maggior parte dei settori operare con "ordini", spesso verbali o spediti via fax. In questi casi, **intervenire a posteriori per distinguere tra appalto, vendita, opera o subfornitura** è sempre complicato, dovendosi interpretare i documenti posti in essere ed il comportamento tenuto dai contraenti.

Il riconoscimento di un rapporto negoziale come subfornitura richiede il rispetto delle caratteristiche proprie del contratto stesso, tra cui:

- la **forma scritta** a pena di nullità (valgono anche accordi del tipo proposta/accettazione che risultino da mezzi di comunicazione quali fax o PEC);
- nelle stesse forme devono essere comunicati gli ordinativi relativi alle singole forniture in caso di **contratti a esecuzione continuata o periodica**;
- il **prezzo dei beni o servizi** oggetto del contratto deve essere **determinato o determinabile** in modo chiaro e preciso;
- il contratto (o l'accordo) di subfornitura deve contenere:
  - i **requisiti specifici del bene o del servizio** richiesti dal committente;
  - il **prezzo pattuito**;
  - i **termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento (massimo 60 giorni)**.

In caso di **mancato rispetto del termine di pagamento** il committente deve al subfornitore gli interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto (ad oggi pari allo 0,75%) maggiorato di cinque punti percentuali. Ove il ritardo nel pagamento **ecceda i trenta giorni dal termine convenuto**, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al **5 per cento dell'importo** in relazione al quale non ha

rispettato i termini.

## **CONCLUSIONE**

Per conoscere se si applica la responsabilità solidale fiscale, retributiva e contributiva è necessario controllare con cura la **definizione dell'oggetto del contratto** per valutare se lo stesso possa configurare o meno un appalto.

Quella che potrebbe sembrare una mera analisi formale, che in alcuni casi potrebbe richiedere l'ausilio del legale di fiducia, diventa pertanto "sostanza" per verificare o meno l'applicazione della "pesante" normativa sulla responsabilità solidale.

## **NORMATIVA**

### **Articolo 35 DL 223/2006**

Comma 28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

Comma 28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della

predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

Comma 28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28 -bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

### **Articolo 29 DLgs 276/2003**

Comma 2. "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali".

29 ottobre 2014

Marco Righetti